



**Associazione
Provinciale
Allevatori
Treviso**



Villorba, lì 22.05.06

Prot. n°:

**Ai Signori SOCI
Sezione Suina
LORO INDIRIZZO**

Oggetto: Comunicazione

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 19 aprile dell'Ordinanza del Ministro della Salute 23 febbraio 2006 che ha introdotto nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suini e visto i problemi nell'interpretazione della norma, si è visto opportuno chiarire all'allevatore tutte le possibilità in cui potrebbe trovarsi e, conseguenza, la possibilità o meno di compilare in **autocertificazione il Modello 4**.

La nuova Ordinanza è entrata in vigore il 20 aprile ed ha validità fino al 31 dicembre 2007.

Si ricorda che il Veneto è una regione riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare.

VISITA VETERINARIA NON OBBLIGATORIA

- a) per i suini destinati direttamente ad un macello che si trova nella stessa regione purchè provengano da aziende accreditate ai sensi del vigente Piano di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare (sono comunque escluse le stalle di sosta);
- b) per i suini destinati direttamente ad un allevamento da ingrasso o macello sul territorio nazionale, purchè l'azienda di origine:
 - si trovi in una regione accreditata ai sensi del vigente Piano di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare (si ricorda che ad oggi, le sole regioni italiane non accreditate sono Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia);
 - sia accreditata ai sensi del Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky.
 - non sia una stalla di sosta

In ogni caso, i suini destinati ad allevamenti da ingrasso possono essere ulteriormente movimentati solo verso un macello.

In questi casi:

- 1) l'allevatore, assumendosene la responsabilità, può provvedere personalmente alla compilazione del Modello 4, riportando gli estremi dei contrassegni di identificazione, il numero di suini trasportati, la data dell'ultimo controllo sierologico favorevole e la data di accreditamento per la malattia vescicolare e la malattia di Aujeszky.



Associazione
Provinciale
Allevatori
Treviso



2) l'allevatore che compila da sé il modello 4 dovrà provvedere personalmente ad inviarne una copia tramite fax al servizio veterinario della ASL dell'allevamento di partenza, entro 24 ore dalla spedizione e dovrà consegnare due copie al trasportatore. Il trasportatore dovrà poi consegnarle al macello o all'azienda di destinazione che, a sua volta, dovrà trasmettere una copia alla ASL competente del luogo di destinazione degli animali, entro 24 ore dall'arrivo della partita.

SANZIONI: Chi movimentata i suini senza rispettare queste condizioni è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550€ a 9.300€ e viene sospeso dai benefici derivanti dallo stato sanitario di accreditamento per la vescicolare e l'Aujeszky per un periodo da sei mesi ad un anno.

VISITA VETERINARIA OBBLIGATORIA

In tutti gli altri casi la visita veterinaria rimane obbligatoria. Infatti, la regola è che "I suini da trasportare fuori comune, a qualunque titolo, con autoveicoli, ferrovia, nave o aereo, devono essere sottoposti a visita veterinaria da parte del veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico".

SANZIONI: Chi viola tale norma è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550€ a 9.300€.

In occasione della visita il veterinario deve:

- a) verificare le condizioni igienico sanitarie dell'allevamento e registrare l'avvenuto controllo sul Registro aziendale di cui al D.P.R. 317/96 sull'anagrafe suina (registro in cui si elencano gli animali presenti in azienda, le nascite, i decessi e la movimentazione degli animali), apponendo la data e la propria firma;
- b) compilare, nel caso in cui la visita abbia esito favorevole, l'attestazione che si trova a tergo del Modello 4 di accompagnamento degli animali;
- c) verificare la conformità dell'azienda e degli animali ai requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di anagrafe ed identificazione dei suini;
- d) riportare sul Modello 4 gli estremi dei contrassegni di identificazione dei suini e la data dell'ultimo controllo sierologico favorevole in allevamento previsto dai piani di eradicazione o la data dell'eventuale accreditamento per la malattia vescicolare e la malattia di Aujeszky.



Associazione
Provinciale
Alleatori
Treviso



Il Modello 4 deve essere redatto in quattro copie:

- 1) una per l'allevatore;
- 2) una per il veterinario ufficiale che provvede ad inviarla per fax, 24 ore prima della partenza degli animali, al servizio veterinario dell'ASL del luogo di destinazione degli animali (l'invio non è necessario se il veterinario competente del luogo di partenza è lo stesso del luogo di destinazione);
- 3) due sono consegnate dal trasportatore al macello o all'azienda di destinazione. Il macello o l'azienda di destinazione provvederanno quindi a trasmettere una copia entro 24 ore dall'arrivo della partita alla ASL competente del luogo di destinazione degli animali.

L'obbligo della visita sanitaria e dell'attestazione da parte del veterinario sul modello 4 è comunque esteso a tutte le partite di suini spostati sul territorio nazionale per essere condotti a mercati, fiere ed esposizioni.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie occasione per porgere distinti saluti.

D'ordine del Presidente di Sezione

Sign. Maurizio Milani

Il direttore

dott. Roberto Santomaso

N.B.: Relativamente all'adesione al consorzio del "**Gran Suino Padano**", a breve Vi sarà inviato il modello per l'adesione al Consorzio; si avverte che in questi giorni alcuni macelli stanno praticando una forzatura di sistema promuovendo la compilazione di una modulistica non approvata e che non ha nessun valore giuridico alla adesione effettiva al Consorzio.

DIAGRAMMA DI FLUSSO

LEGENDA



Mod. 4 redatto a reo



Mod. 4 redatto Ver. ALS

Mod. 4 redatto Ver. ALS reo

MOD 4
4° ora